

STATUTO

dell'Associazione dei Laureati in Economia dell'Università degli Studi di Udine - "AULE"

Art. 1

Denominazione e sede

1. E' costituita in Udine, ai sensi dell'art. 18 della Costituzione e dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, una associazione denominata: "ASSOCIAZIONE DEI LAUREATI IN ECONOMIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE" - "AULE".

2. L'Associazione ha sede legale a Udine.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie e rappresentanze anche all'estero.

Art. 2

Scopo e oggetto

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, ma finalità sociali e culturali. L'Associazione è autonoma, apolitica, aconfessionale e indipendente. La stessa persegue finalità di diffusione dei valori della Facoltà di Economia, di seguito denominata "Facoltà", favorendo da una parte lo sviluppo, la conoscenza e lo scambio delle diverse tradizioni culturali tra gli associati e, dall'altra, il mantenimento dei contatti fra laureati e l'Università degli Studi di Udine, di seguito denominata "Università".

2. L'Associazione ha per oggetto le seguenti attività:

- a) realizzare iniziative culturali, artistiche, ricreative, sportive e professionali, con particolare attenzione ai rapporti fra laureati e fra laureati e l'Università;
- b) diffondere i tradizionali valori della Facoltà, di etica, correttezza, tolleranza, libertà e dedizione al lavoro inteso come crescita personale e professionale e contributo al progresso socioeconomico e allo sviluppo del territorio;
- c) collaborare con la Facoltà e con l'Università, sia con le autorità accademiche per favorire un continuo sviluppo dell'Ateneo, sia con le strutture organizzative per migliorare e potenziare il servizio informativo a favore dei laureati;
- d) costituire un'interfaccia tra soci, laureati in economia a Udine ed enti, università, centri di ricerca, imprese, utenti, mondo del lavoro, in Italia e all'estero, nonché associazioni di categoria e ordini professionali;
- e) svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre d'arte, seminari e ricerche di ogni tipo;

- f) realizzare attività commerciale accessoria all'oggetto sociale e senza scopo di lucro;
- g) promuovere e curare direttamente e/o indirettamente, per mezzo di qualsiasi strumento di riproduzione e comunicazione, la redazione e l'edizione di libri, di pubblicazioni periodiche rientranti nello scopo sociale nonché di notiziari, indagini, studi e bibliografie;
- h) organizzare gruppi di lavoro e/o di discussione, anche con la partecipazione di soggetti esterni all'Associazione, nonché associazioni di categoria e ordini professionali, su temi della didattica, della ricerca scientifica, dell'istruzione universitaria e dei settori collegati nei loro aspetti politici, economici, legali, religiosi, educativi e culturali in genere, nonché fornire valido supporto informativo in eventuali problematiche attinenti aree di studio collegate.
- i) provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi, programmi per elaboratori elettronici, basi di dati e materiale vario di interesse culturale a beneficio degli associati;
- j) organizzare viaggi e scambi culturali in Italia e all'estero;
- l) realizzare ogni altra attività diretta ad attuare le precedenti finalità.

3. L'Associazione potrà, inoltre, acquisire, locare e cedere beni mobili e immobili, assumere partecipazioni in società di capitali e più in generale svolgere ogni e qualsiasi attività che venga ritenuta utile o necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie.

Art. 3

Competenza territoriale ed affiliazioni

1. L'Associazione potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero.
2. L'Associazione potrà aderire, affiliarsi o consorzarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, comitati o associazioni, associazioni di categoria ed ordini professionali - anche di altre università - per il raggiungimento delle proprie finalità.

Art. 4

Durata

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 5

Soci

1. I soci sono distinti in:
 - a) effettivi;

- b) fondatori;
- c) onorari;
- d) benemeriti.

2. Sono soci effettivi tutti i laureati presso la Facoltà in regola con il versamento della quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo.

3. Sono soci fondatori i membri del Comitato Promotore per la costituzione dell'"ASSOCIAZIONE DEI LAUREATI IN ECONOMIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE". I soci fondatori sono soci a vita e sono parificati ai soci effettivi se in regola con il versamento della quota associativa annua.

5. Sono soci onorari le persone fisiche, anche non laureate in Economia all'Università, che vengono designate dal Consiglio Direttivo, con apposita delibera.

6. Sono soci benemeriti le persone giuridiche, ovvero le persone fisiche anche non laureate in Economia all'Università, che hanno contribuito in misura rilevante al rafforzamento patrimoniale dell'Associazione. I soci benemeriti vengono designati con le stesse modalità dei soci onorari.

7. La qualità di socio si perde per recesso o esclusione. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e non dà diritto al rimborso delle somme a qualsiasi titolo versate. L'esclusione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno, è prevista per i casi in cui il comportamento del socio abbia arrecato danno patrimoniale o di immagine all'associazione, nel caso di mancato pagamento della quota associativa annua nonché di mancata osservanza delle norme statutarie. Un socio può essere inoltre escluso, a seguito di motivata proposta del Consiglio Direttivo, con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci, dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato, il quale può ricorrere al Collegio arbitrale di cui al successivo art. 13 (tredici).

Art. 6

Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Vicepresidente (o i Vicepresidenti, se nominati);
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Comitato Esecutivo, se nominato;

f) il Collegio dei Revisori.

2. Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito.

Art. 7

Assemblea dei soci

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti gli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e, quando particolari esigenze lo richiedano, entro e non oltre 180 giorni. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza di qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria:

a) approva il rendiconto annuale consuntivo e preventivo e/o il bilancio annuale consuntivo e preventivo;

b) elegge, alla scadenza dei rispettivi mandati, i membri elettivi del Consiglio Direttivo ed i membri del Collegio dei Revisori;

c) delibera su proposte e argomenti indicati nell'Ordine del Giorno.

3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un ventesimo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria:

a) delibera in merito alle modifiche dello Statuto e dell'Atto costitutivo;

b) delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione ed alla nomina del liquidatore, così come previsto dall'art. 16 del presente statuto.

4. Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta a tutti i soci aventi diritto di voto da spedire, anche via telefax o posta elettronica, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima della data stabilita con indicazione del relativo ordine del giorno; l'avviso deve contenere anche la data e il luogo dell'eventuale seconda convocazione.

5. Le Assemblee devono essere convocate entro 30 giorni se richieste in forma scritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto ovvero dal Collegio dei Revisori, previa indicazione dell'ordine del giorno. La richiesta deve essere inviata al Presidente dell'Associazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

6. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci aventi diritto di voto. I soci possono farsi rappresentare per iscritto e solamente da altri soci. Non sono cumulabili più di 5 deleghe scritte.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti; in difetto l'Assemblea nomina un Presidente all'inizio della seduta. Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento, nomina un Segretario - anche non socio - con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea e, in caso di votazione con scheda, nomina due o più Scrutatori.

8. Hanno diritto ad un voto ciascuno i soci effettivi, i fondatori (in regola con il versamento della quota associativa) e i benemeriti persone fisiche e laureate in economia all'Università di Udine. Le deliberazioni si prendono, di regola, con voto palese, salvo diversa decisione dell'Assemblea. Le votazioni relative alle cariche sociali devono essere effettuate con le modalità previste dal Regolamento Interno. Il Presidente dell'Assemblea provvede alla convalida dei voti ed alla proclamazione dei risultati: Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto, del bilancio, e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

9. L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti in proprio o per delega.

Art. 8

Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo a norma del presente Statuto, ha la rappresentanza legale dall'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in ambito nazionale che internazionale. Al Presidente compete di promuovere e coordinare l'attività dell'Associazione, assicurandone il funzionamento in piena collaborazione con gli altri suoi organi.

2. Il Presidente, laureato presso la Facoltà, viene eletto dal Consiglio Direttivo, all'interno dei suoi membri elettivi, resta in carica due anni ed è rieleggibile.

3. Ogni anno il Presidente presenta all'Assemblea una relazione sull'andamento dell'Associazione, preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo.

4. In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, decade anche il Comitato Esecutivo se costituito; il Vicepresidente in prorogatio è tenuto a convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo affinché questo nomini il nuovo Presidente, il quale avrà facoltà di nominare un nuovo Comitato Esecutivo se precedentemente esistente. Il Presidente e i membri dell'eventuale Comitato Esecutivo subentranti nella carica, vi permangono fino alla scadenza del mandato dei membri preesistenti. Il Vicepresidente in prorogatio può compiere solamente operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 9

Vicepresidenti

1. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri uno o due Vicepresidenti, con la funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed in quelle mansioni per le quali vi sia delega espressa.

2. Ciascun Vicepresidente resta in carica per due anni ed è rieleggibile.

3. In caso di dimissioni o impedimento definitivo di un Vicepresidente il Consiglio Direttivo provvede, nella prima riunione successiva, a nominare un successore.

Art. 10

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai seguenti membri:

a) Preside della Facoltà di Economia dell'Università (membro di diritto);

b) un membro designato dal Rettore dell'Università (membro di diritto);

c) da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri eletti all'interno di una lista di soci laureati in Economia presso l'Università di Udine, con le modalità previste dal Regolamento Interno;

2. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per due anni e sono rieleggibili.

3. Il Consiglio Direttivo, oltre alle funzioni specifiche previste dal presente statuto:

a) indica le linee guida per la redazione del programma annuale delle attività dell'Associazione e ne controlla periodicamente la realizzazione;

b) stabilisce l'importo della quota associativa annuale;

c) approva il rendiconto annuale, preventivo e consuntivo della gestione e l'eventuale bilancio, preventivo e consuntivo, proposti dal Comitato Esecutivo, se nominato;

- d) convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie;
- e) approva i regolamenti e le procedure richiesti al Comitato Esecutivo, se nominato;
- f) nomina i membri del Comitato Esecutivo, se previsto;
- g) nomina il Presidente, il Vicepresidente o i Vicepresidenti;
- h) nomina eventuali Commissioni (presiedute da un membro del Consiglio Direttivo stesso) determinandone compiti e funzioni;
- i) decide su tutte le questioni che vengano ad esso sottoposte dal Comitato Esecutivo, se nominato;
- j) ratifica la nomina di direttori e collaboratori.

4. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve essere effettuata mediante comunicazione scritta a tutti i membri da spedire, anche via telefax o posta elettronica, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 giorni prima della data stabilita con indicazione del relativo ordine del giorno nonché il luogo e la sede dell'incontro.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vicepresidente, e sono valide quando è presente, almeno la metà dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito anche in mancanza di formale convocazione qualora siano presenti tutti i suoi membri. Non sono consentite deleghe. Per ogni riunione può essere nominato un Segretario, anche non socio, con la funzione di redigere il verbale della riunione.

6. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti; in caso di parità decide il voto del Presidente.

7. In conseguenza di assenza non giustificata a più di quattro riunioni di un componente del Consiglio Direttivo, esso decade dalla carica. Il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione come previsto dal Regolamento Interno. I consiglieri cooptati, in numero tale da ripristinare il totale dei membri, restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato dei membri preesistenti.

8. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, vengano a mancare più della metà dei membri previsti il Presidente dovrà, nel termine perentorio di 60 giorni, convocare l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo con le modalità prevista dal presente statuto e dal Regolamento Interno.

Art. 11

Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è l'organo collegiale che dà esecuzione alle decisioni prese dal Consiglio Direttivo; ad esso sono attribuiti i più ampi poteri per la direzione e l'amministrazione ordinaria. E' un organo facoltativo dell'associazione. Qualora non nominato le sue funzioni saranno adempiute dal Consiglio Direttivo in carica.

2. Il Comitato Esecutivo, qualora costituito, è composto dal Presidente e da altri soci, anche non appartenenti al Consiglio Direttivo, da un minimo di tre a un massimo di nove; essi restano in carica per due anni e sono rieleggibili.

3. Al Comitato Esecutivo sono attribuite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti funzioni:

- a) curare i rapporti interni fra i diversi organi dell'Associazione e gli associati, compreso l'esame e la delibera sulle domande di ammissione dei soci;
- b) seguire i rapporti tra Associazione, Università ed altri soggetti;
- c) gestire l'area amministrativa, economica e la Tesoreria dell'Associazione con facoltà di delegare tale attività ad un unico tesoriere;
- d) predisporre il rendiconto e/o il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- e) promuovere le pubbliche relazioni e i rapporti con la stampa;
- f) pubblicare e diffondere informazioni sull'attività dell'Associazione;
- g) organizzare eventi, iniziative culturali e ricreative, coordinare gli eventi organizzati dalle singole aree;
- h) nominare eventuali Direttori e collaboratori.

4. Il Comitato deve essere convocato ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. La convocazione deve essere effettuata mediante comunicazione scritta a tutti i membri da spedire, anche via telefax o posta elettronica, o comunque inviata, almeno 5 prima giorni della data stabilita.

5. Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, e in sua assenza dal Vicepresidente, e sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. Il Comitato Esecutivo è validamente riunito anche in mancanza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Non sono consentite deleghe.

6. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità decide il voto del Presidente.

7. In caso di assenza non giustificata di un componente del Comitato Esecutivo a più di quattro riunioni all'anno, esso decade dalla carica. Il Presidente procede alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 10 comma 7.

8. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, vengano a mancare più della metà dei membri previsti il Presidente dovrà, nel termine perentorio di 60 giorni, convocare il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Comitato Esecutivo con le modalità prevista dal presente Statuto e dal Regolamento Interno.

Art. 12

Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi ed uno supplente eletti dall'Assemblea ordinaria che nomina tra di essi il Presidente del Collegio.

2. I Revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili.

3. I membri del Collegio dei Revisori dei conti non potranno ricoprire alcuna altra carica all'interno dell'Associazione e saranno convocati a partecipare ad ogni Consiglio Direttivo senza voto deliberativo.

Il Collegio:

- a) esercita il controllo contabile-amministrativo su tutti gli atti della gestione;
- b) accerta che la contabilità sia tenuta a norma di legge;
- c) accerta ogni tre mesi la consistenza di cassa e banca e redige verbale di accertamento su apposito registro;
- d) esamina il rendiconto economico finanziario, preventivo e consuntivo, della gestione e l'eventuale bilancio annuale dell'Associazione, trasmessi dal Consiglio Direttivo accompagnati da apposita relazione.

4. Ciascun membro del Collegio dei Revisori dei conti decade dall'incarico al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:

- a) sentenza di inabilitazione o interdizione dai pubblici uffici;
- b) assenza non giustificata a più di due riunioni all'anno;
- c) sospensione o radiazione dall'eventuale ordine professionale di appartenenza.

Art. 13

Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra l'Associazione ed i soci o gli amministratori, o fra i soci o fra gli amministratori circa la validità, l'efficacia, l'interpretazione o l'esecuzione del presente statuto, sarà decisa da un Collegio di tre

arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti, entro trenta giorni dalla richiesta fatta per lettera raccomandata da una parte all'altra, ed il terzo d'accordo tra i due arbitri nei trenta giorni successivi o, in difetto, dal Presidente della Camera di Commercio, su ricorso dell'altra parte.

2. Qualora una delle parti non procedesse alla nomina del proprio arbitro, la stessa sarà pure effettuata dal Presidente del Tribunale di Udine, su ricorso della parte più diligente.

3. Il Collegio arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore, senza vincoli di rito e provvederà a determinare le competenze spettanti agli arbitri.

Art. 14

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi dei soci benemeriti;
- b) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione e comunque acquisiti;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
- d) da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

2. Il patrimonio dell'associazione deve essere destinato al conseguimento degli scopi statutari e il tesoriere dovrà tenere ed aggiornare apposito inventario del patrimonio sociale.

Art. 15

Gestione ordinaria

1. L'esercizio sociale ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, versate dai soci effettivi;
- b) dai contributi volontari versati da tutte le categorie di soci;
- c) dalle eventuali rendite del patrimonio;
- d) da ogni altra entrata non espressamente destinata ad incremento del patrimonio.

3. Gli avanzi di bilancio devono essere patrimonializzati oppure reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire le finalità dell'Associazione. In ogni caso è fatto divieto, anche in modo indiretto, di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, di riserva o di capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16

Scioglimento e liquidazione

1. L'Assemblea straordinaria può deliberare lo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza qualificata di oltre il 60% dei soci aventi diritto di voto, su proposta del Consiglio Direttivo, nominando il liquidatore o/i liquidatori che dovrà/dovranno curare lo scioglimento secondo le indicazioni impartite dall'Assemblea stessa. Questi dovranno devolvere l'avanzo a favore dell'Università affinché costituisca Borse di Studio per gli studenti più meritevoli o per altre finalità deliberate da almeno tre quarti dei soci di cui sopra.

Art. 17

Altre disposizioni

1. La quota associativa o il contributo una tantum non è rivalutabile né trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 18

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, alle leggi speciali in materia e al Regolamento Interno.